



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Reggio Calabria

Area I - Affari Generali e Personale

Alla c.a. della Presidenza del Tribunale
Alla c.a. dei Presidenti delle Sezioni Penali del Tribunale
REGGIO CALABRIA

Alla Procura della Repubblica
REGGIO CALABRIA

Alla c.a. del Presidente dell'Ordine degli Avvocati
REGGIO CALABRIA

Alla c.a. del Presidente della Camera Penale
REGGIO CALABRIA

e, p.c.,

Alla c.a. della Presidenza della Corte di Appello
REGGIO CALABRIA

Oggetto: Aggiornamento Protocollo d'Intesa dell'11 febbraio 2019 avente ad oggetto la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Allegati: 1) Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Reggio Calabria e UDEPE di Reggio Calabria;
2) Circolare DGMC n. 3/2022.

In data 11 febbraio 2019, questo Ufficio Distrettuale sottoscriveva con l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, il Protocollo d'Intesa in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, in attuazione della Legge 28 aprile 2014 n. 67, che si allega alla presente per comodità di lettura.

Alla luce della imminente entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia" al prossimo 30 dicembre 2022 e, in particolare, degli articoli:

- **Art. 29 D.lgs. n. 150/2022**, che prevede, mediante l'introduzione del nuovo art. 464 ter.1 c.p.p., la facoltà per il pubblico ministero, con l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., di proporre alla persona sottoposta alle indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale, potendo avvalersi, ove ritenuto necessario per formulare la proposta, dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

- **Art. 32 D.lgs. n. 150/2022**, che prevede, mediante la modifica dell'art. 550 comma 2 c.p.p., l'indiretta estensione della disciplina sostanziale dell'istituto della messa alla prova, con ampliamento del catalogo di reati astrattamente ricompresi nella normativa.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Reggio Calabria

- Art. 90 D.lgs. n. 150/2022, che prevede l'immediata applicabilità della disposizione del precedente articolo 32, anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Tanto premesso,

si chiede alle SS.LL. di valutare l'opportunità di un incontro istituzionale, volto all'aggiornamento del predetto Protocollo d'Intesa per un adeguamento dell'accordo al nuovo assetto normativo.

A tale scopo, questo Ufficio ritiene opportuno condividere la Circolare n. 3/2022 del 26.10.2022 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che, limitatamente alla materia che qui interessa, offre delle prime indicazioni sul ruolo dell'UEPE nel nuovo sub-procedimento cartolare instaurato in seguito alla proposta del pubblico ministero, tentandone di individuare i punti di forza (cfr. par. 2 "*Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Il relativo quadro normativo*").

Sotto ulteriore ma connesso profilo, si coglie l'occasione per proporre di valutare l'opportunità di inaugurare, all'interno dei locali del Tribunale di Reggio Calabria, un apposito "*Sportello MAP*", cui destinare all'occorrenza personale qualificato in servizio presso lo scrivente Ufficio ovvero volontari ex art. 78 O.P., per lo svolgimento di compiti istituzionali, quali interlocuzioni più immediate ed efficaci con le cancellerie dei Tribunali, con la Procura e con i difensori, ricezione di istanze e documentazioni varie, attività di *trade union* con le realtà territoriali ecc..

Si ricorda, inoltre, che la medesima prospettiva potrebbe essere replicata, tanto per la formulazione di un diverso Protocollo d'Intesa quanto per l'ampliamento dei compiti istituzionali dello sportello, in relazione alle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, che impongono una stretta collaborazione tra la Magistratura di cognizione e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

Alla Presidenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, la presente lettera è trasmessa per opportuna conoscenza, sotto due distinti aspetti, enucleati nella disciplina transitoria ricavabile dagli artt. 90 e 95 del D.lgs. n. 150/2022:

- il primo stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato per i nuovi reati di cui al novellato art. 550 comma 2 c.p.p., è applicabile anche ai procedimenti pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo;

- il secondo stabilisce che le norme in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del Decreto.

In attesa di un cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Mario Antonio GALATI